

RACCOMANDAZIONI
PER GARANTIRE LE MASSIME CONDIZIONI DI SICUREZZA
DURANTE IL SOGGIORNO DEI MINORI, CITTADINI DELLA
REPUBBLICA DI BELARUS, CHE SI TROVERANNO NELLA
REPUBBLICA ITALIANA PER IL RISANAMENTO

1. Norme generali

1.1. Lo scopo delle presenti Raccomandazioni è quello di migliorare l'efficacia dei provvedimenti al fine di garantire condizioni di massima sicurezza dei minori bielorusi durante il loro soggiorno di risanamento nella Repubblica Italiana, ai sensi dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Belarus e il Governo della Repubblica Italiana. L'accordo riguarda le condizioni del risanamento dei minori, cittadini della Repubblica di Belarus, nella Repubblica Italiana, in base agli aiuti a fondo perduto ed è stato firmato dalle istituzioni ed associazioni italiane e dalle indirizzanti associazioni bielorusse (in seguito – associazioni bielorusse) a Minsk il 10 maggio dell'anno 2007.

1.2. Le raccomandazioni contengono norme che garantiscano le condizioni di sicurezza durante il soggiorno di risanamento dei bambini bielorusi conformemente ai programmi solidaristici di accoglienza dei minori e delle persone che li accompagnano (in seguito – accompagnatori) approvati dalla Direzione Generale dell'immigrazione e la politica di integrazione del Ministero del lavoro e la politica sociale della Repubblica Italiana. I programmi solidaristici in questione sono realizzati da enti ed associazioni italiane (in seguito – associazioni italiane) che propongono questi programmi organizzando soggiorni in adeguate strutture di accoglienza (soggiorno in struttura collettiva) e idonee famiglie ospitanti sul territorio della Repubblica Italiana, comprese attività sportive, conoscitive, culturali (escursioni, gite, bagni, giochi sportivi e altre attività) o scolastiche, solamente in condizioni di massima sicurezza e protezione, per quanto possibile, anche in situazioni estreme.

1.3. Per garantire le condizioni di sicurezza del soggiorno dei minori bielorusi durante il loro risanamento nella Repubblica Italiana:

1.3.1. le associazioni bielorusse:

garantiscono la formazione degli accompagnatori in corsi d'istruzione e preparazione per farli rispettare le regole di sicurezza durante il viaggio e nei luoghi di risanamento dei bambini e garantiscono anche la massima collaborazione tra accompagnatori e associazioni italiane;

controllano l'assistenza e le garanzie fornite dalle associazioni italiane in merito alle condizioni di sicurezza durante il soggiorno dei bambini sul territorio della Repubblica Italiana;

realizzano la preparazione dei bambini per la partenza per il risanamento nella Repubblica Italiana, provvedono a fornire informazioni dettagliate sulle situazioni personali dei minori alle associazioni italiane per garantire un soggiorno sicuro; insegnano ai bambini come rispettare le regole di sicurezza durante il viaggio, nei luoghi di risanamento e in situazioni estreme;

1.3.2. le associazioni italiane:

garantiscono la loro idoneità e competenza come pure quella delle famiglie che ospiteranno i bambini ed anche le condizioni di sicurezza del soggiorno dei minori nei luoghi di risanamento;

effettuano la selezione delle famiglie secondo le esigenze della legislazione nazionale, e preparano le famiglie all'accoglienza dei bambini nel periodo di risanamento tramite corsi d'istruzione e formazione;

garantiscono agli accompagnatori il diritto di andare a trovare le famiglie ospitanti, di poter frequentare i bambini nel periodo della permanenza nei luoghi del risanamento, di poter avere la costante comunicazione telefonica con i bambini.

1.3.3. le organizzazioni bielorusse e le associazioni italiane agevolano gli accompagnatori nell'espletamento dei compiti loro affidati nell'interesse dei minori.

2. Misure di sicurezza nel periodo di risanamento dei bambini

2.1. All'arrivo al luogo di risanamento:

gruppi di bambini bielorusi sono presi da rappresentanti dell'associazione italiana e le famiglie ospitanti;

bambini bielorusi sono distribuiti fra le famiglie italiane secondo l'elenco approvato dal dirigente dell'associazione italiana e presentato alla Direzione Generale dell'immigrazione e la politica di integrazione del Ministero del lavoro e la politica sociale della Repubblica Italiana allo scopo dell'ulteriore controllo della permanenza reale dei bambini bielorusi nelle famiglie italiane secondo l'elenco suindicato;

associazioni italiane (dirigenti di comitati, gruppi locali) concedono agli accompagnatori telefoni cellulari muniti da sim-card attivi di uno dei operatori locali e l'elenco delle famiglie italiane ospitanti (che contenga indirizzi e telefoni da contattare) inclusi i bambini residenti in queste famiglie.

2.2. Le organizzazioni bielorusse e le associazioni italiane garantiscono agli accompagnatori:

la possibilità di visitare nelle famiglie italiane durante la prima settimana del soggiorno i bambini bielorusi venuti per il risanamento per la prima volta per conoscere le condizioni del loro alloggio, alimentazione, lo

stato di salute e per stabilire rapporti di fiducia fra i bambini e le famiglie ospitanti;

condizioni indispensabili per effettuare durante il periodo di risanamento il controllo del soggiorno, lo stato psicologico e lo stato di salute dei bambini che sono nella Repubblica Italiana per il risanamento e la comunicazione telefonica (almeno due volte alla settimana) degli accompagnatori con i bambini e le famiglie ospitanti.

2.3. Durante il soggiorno dei bambini bielorussi nella Repubblica Italiana non è ammesso lasciarli senza sorveglianza di un adulto membro della famiglia ospitante o di un accompagnatore.

2.4. Le attività comuni di carattere sportivo, conoscitivo, culturale (gite, escursioni turistiche, bagni, giochi sportivi e altro) si svolgono soltanto in presenza di accompagnatori, rappresentanti delle associazioni italiane e delle famiglie ospitanti.

Prima di svolgere un'attività comune accompagnatori, rappresentanti delle associazioni italiane e le famiglie ospitanti hanno il dovere di:

parlare con i bambini dell'osservanza delle rispettive regole di sicurezza;

esaminare le condizioni di svolgimento delle attività, ammettere alla partecipazione solo quei bambini che hanno lo stato di salute e il grado di preparazione fisica adatti;

prendere provvedimenti indispensabili diretti a garantire la sicurezza della vita e della salute dei bambini inclusi il cambiamento dell'itinerario o cessazione dell'attività comune in caso di variazione improvvisa e pericolosa sia del tempo che di altre circostanze nonché in caso di necessità di prestare assistenza medica a un ammalato o malcapitato partecipante dell'attività;

controllare il buon stato dell'impianto e degli attrezzi sportivi, munire i bambini dei mezzi di protezione e prendere altri provvedimenti indispensabili di sicurezza.

Bambini partecipanti alle attività sportive devono indossare abiti sportivi e mettersi scarpe sportive, in caso di necessità a seconda dello sport devono essere muniti di equipaggiamento corrispondente.

Le attività di gioco vanno svolte solamente sui campi da gioco o posti appropriati.

2.5. Nell'organizzare escursioni in un parco boschivo o in montagna i rappresentanti delle associazioni italiane insieme agli accompagnatori devono esaminare l'itinerario e il terreno, avvertire le famiglie ospitanti che i bambini siano vestiti conformemente alle condizioni meteorologiche e altre condizioni di attività in atto. Le associazioni italiane forniscono il gruppo di bambini in gita di una cassetta di pronto soccorso dotata di farmaci e materiale di bendaggio necessari.

2.6. Nell'organizzare bagni per i bambini bisogna attenersi alle seguenti prescrizioni:

il bagno va fatto in presenza e sotto il controllo degli accompagnatori, famiglie ospitanti e rappresentanti delle associazioni italiane;

il bagno va fatto nei posti appropriati con la temperatura dell'aria non meno di 23°C e dell'acqua non meno di 20°C;

la durata del bagno nel primo giorno è di 5-7 minuti, aumenta gradualmente fino a 15-20 minuti;

è permesso che si trovino in acqua nello stesso tempo non più di 10 bambini.

Il bagno dei bambini che non sanno nuotare va fatto nei posti appropriati per i bambini così sotto il controllo degli accompagnatori, rappresentanti delle associazioni italiane, istruttori. I bambini vanno muniti di equipaggiamento corrispondente.

È controindicato fare bagni di sole dalle ore 12.00 alle ore 16.00 a causa della massima attività solare in questo periodo di giornata.

È proibito fare bagni:

al crepuscolo e di notte;

a digiuno e prima di 1,5 - 2 ore dopo il pasto o dopo esercizi fisici;

nel mare mosso se supera il 3 grado di forza.

2.7. Gite in motoscafo (scialuppa, barca, altri mezzi del genere) sono ammesse tempo permettendo in presenza degli accompagnatori, famiglie ospitanti e rappresentanti delle associazioni italiane con l'uso obbligatorio di giubotti di salvataggio.

2.8. Gite in biciclette, pattinaggio a rotelle vanno condotte sotto il controllo degli accompagnatori, famiglie ospitanti o rappresentanti delle associazioni italiane sulle piste (nei posti) appropriate con l'uso obbligatorio di equipaggiamento protettivo corrispondente.

Passeggiate sugli sci vanno condotte sotto il controllo degli accompagnatori, famiglie ospitanti o rappresentanti delle associazioni italiane con l'uso obbligatorio di equipaggiamento protettivo corrispondente.

3. Misure di sicurezza in situazioni di emergenza

3.1 In caso di malattie dei bambini e di situazioni che mettono in pericolo la loro vita e la loro salute o in situazioni che richiedono intervento urgente del medico, le famiglie ospitanti, i rappresentanti delle associazioni italiane insieme con gli accompagnatori mettono in atto le misure per rendere immediata la prima assistenza e in caso di necessità accompagnano il malato alla struttura sanitaria più vicina.

3.2 Le associazioni italiane devono informare immediatamente l'organizzazione bielorusa (il suo dirigente) e l'Ambasciata della Repubblica

di Belarus nella Repubblica Italiana delle situazioni di pericolo per la vita e la salute dei bambini.

Gli accompagnatori informano subito per telefono l'Ambasciata della Repubblica di Belarus nella Repubblica Italiana di tale situazione di emergenza.

Le organizzazioni bielorusse entro 24 ore informano il Dipartimento per le Attività Umanitarie presso l'Amministrazione del Presidente della Repubblica di Belarus delle situazioni estreme che si sono verificati con i bambini in transito o nei luoghi di risanamento dei bambini, mentre le associazioni italiane dovranno informare la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Repubblica Italiana.

Dalla parte bielorusa

Dalla parte italiana

Capo del Dipartimento per gli Aiuti Umanitari presso l'Amministrazione del Presidente della Repubblica di Belarus

Direzione Generale dell'immigrazione e della politiche Di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Repubblica Italiana

A.V.Koliada

” / “  2013r.

” “ _____ 2013r.